



ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CONSORZI
DI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE
IRRIGUE

STATUTO

Art. 1
Denominazione – Sede

L'Associazione Regionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, denominata "ANBI VENETO", è costituita in base allo Statuto dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari, detta anche Associazione nazionale Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), approvato con Assemblea Straordinaria, in data 22 luglio 2015, come da verbale redatto dal Dott. Emanuele Caroselli, notaio di Novara, con atto rep. 45508/15005 e registrato il 28 luglio 2015. Successivamente, su richiesta della Prefettura di Roma sono state apportate le correzioni richieste con atto pubblico rep. 27893/10349, rogato in data 17 febbraio 2016 e registrato il 3 marzo 2016.

Il nuovo Statuto di ANBI è stato approvato e iscritto nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, Area IV, con atto prot. 0108394 del 01 aprile 2016.

ANBI VENETO ha sede in Venezia ed è retta dal presente Statuto adottato ai sensi dell'art. 9¹ dello Statuto dei ANBI, nell'ambito della propria autonomia operativa e funzionale.

Art. 2
Soci

Fanno parte di ANBI Veneto i soci di ANBI aventi sede nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

Art. 3
Finalità

ANBI VENETO, in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto di ANBI e sulla base dell'art. 4 dello stesso, promuove e coordina i seguenti obiettivi:

a) rappresenta i Consorzi associati sugli argomenti di interesse

¹ Art. 9 di ANBI: "...Le Anbi regionali determinano, nell'ambito della loro autonomia operativa e funzionale, il proprio ordinamento con apposite norme statutarie adottate da ciascuna ANBI regionale con l'osservanza dei principi generali contenuti nel presente Statuto ed approvate dall'Associazione ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 16".

comune, presso gli Organi della Regione Veneto e presso gli uffici statali territorialmente competenti nonché presso gli Enti locali, le Organizzazioni professionali agricole ed ogni altra istituzione la cui attività sia rilevante per il sistema dei Consorzi operanti nel territorio regionale;

- b) svolge ogni azione affinché la legislazione regionale riconosca il ruolo e i principi istituzionali dei Consorzi di bonifica;
- c) promuove, in tutte le sedi istituzionali della Regione, la conoscenza del ruolo fondamentale dei Consorzi, quali enti dotati di autonomia funzionale e personalità giuridica pubblica a struttura associativa, con ordinamento fondato sul principio dell'autogoverno e della partecipazione;
- d) promuove, in tutte le sedi istituzionali regionali, una maggiore consapevolezza del ruolo dei Consorzi associati nell'ambito del governo del territorio, in particolare in materia di difesa del suolo e regolazione delle acque, di irrigazione, compreso l'uso idroelettrico, di tutela dell'ambiente e del paesaggio, per la garanzia dell'invarianza idraulica, per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, contribuendo alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale;
- e) promuove programmi finalizzati alla valorizzazione dell'attività di gestione della difesa del suolo e della risorsa irrigua, anche attraverso la partecipazione dei Consorzi alla programmazione comunitaria;
- f) realizza iniziative ed attività culturali tese alla diffusione della conoscenza collettiva sui temi della sicurezza territoriale ed ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, istituti scolastici, università, ecc...

Art. 4 **Attività**

Per la realizzazione delle finalità indicate al precedente art. 3, ANBI VENETO svolge le seguenti attività:

- a) tutela gli interessi degli associati nei diversi settori della loro attività istituzionale ed operativa,
- b) provvede all'esame ed allo studio dei provvedimenti legislativi regionali che possono interessare i vari settori di attività dei soci,
- c) promuove ed organizza studi e ricerche sui temi di maggiore rilievo ed attualità per il settore difesa del suolo, gestione delle risorse idriche,

ambiente e territorio,

d) organizza convegni, incontri e dibattiti finalizzati alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dai Soci sul territorio, sia per quanto riguarda la gestione della difesa del suolo e quella delle risorse idriche,

e) promuove e coordina l'attività formativa dei Soci attraverso percorsi condivisi,

f) assicura uniformità di orientamento nei rapporti con i vari Enti istituzionali presenti sul territorio (Regione, Autorità di distretto, Provincie, Comuni),

g) provvede all'informazione, all'assistenza e alla consulenza ai Consorzi associati sui temi di interesse comune,

h) assume ogni iniziativa idonea a potenziare la sussidiarietà fra Consorzi associati,

i) sviluppa ogni iniziativa che possa aumentare l'efficienza e l'economicità a favore dei Soci, anche attraverso la promozione e realizzazione di strutture aggregate,

j) promuove iniziative atte ad individuare e attivare finanziamenti pubblici e privati, funzionali alle esigenze dei Soci,

k) sviluppa la comunicazione con particolare attenzione ai nuovi strumenti di diffusione.

Art. 5

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'ANBI VENETO:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Vice Presidente;

d) Il Revisore Unico.

Art. 6

Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti i soci di ANBI aventi sede in Veneto.

Gli Associati vi partecipano a mezzo del loro rappresentante legale, ovvero il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice presidente.

Ogni socio ha diritto a un voto.

I morosi degli obblighi contributivi, tanto dell'Associazione quanto dell'ANBI VENETO, non hanno diritto di partecipare alle Assemblee e

sono ineleggibili a qualsiasi carica sociale.

La regolarizzazione delle posizioni contributive ripristina il diritto a partecipare alle Assemblee e ad essere eletto a cariche sociali, con effetto immediato.

L'Assemblea, entro 150 giorni dalla elezione dei Consigli dei Consorzi di bonifica associati, si riunisce per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

All'Assemblea compete la nomina del Revisore dei conti.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 8 ***Convocazione dell'Assemblea***

L'Assemblea è convocata dal Presidente che la presiede.

Essa si riunisce, in via ordinaria, ogni volta si ritenga necessario e, in via straordinaria, per deliberare le eventuali modifiche di Statuto.

Può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga del caso, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli associati.

L'avviso di convocazione dev'essere spedito per lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o telegramma almeno 8 giorni prima della data della riunione, ridotti a 3 in caso d'urgenza, e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della medesima e degli argomenti da trattare.

La convocazione, di cui al precedente comma, può essere comunicata anche per posta elettronica certificata, qualora il socio abbia espressamente richiesto una di tali modalità di avviso, con comunicazione scritta, indicante il numero di indirizzo e-mail a cui inviare le convocazioni

Art. 9 ***Funzionamento dell'Assemblea***

L'Assemblea è valida quando sia presente almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Il socio, persona giuridica, può farsi sostituire all'Assemblea e quindi rappresentare dal Vice Presidente del Consorzio mediante delega scritta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, a eccezione di quelle riguardanti modifiche allo Statuto per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.

Il Presidente stabilisce le modalità di votazione. Le elezioni e le deliberazioni concernenti persone debbono avere luogo esclusivamente per scrutinio segreto.

Risulta eletto il Presidente che avrà riportato la maggioranza più uno dei voti dei componenti l'Assemblea; per la carica di Vice Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 10 Presidente

Il Presidente, eletto tra i Presidenti dei Consorzi di bonifica associati, ha la rappresentanza legale di ANBI VENETO, firma i contratti, la corrispondenza e tutti gli atti esecutivi, ivi comprese la costituzione e tutte le operazioni di conti correnti bancari e postali di competenza dell'ANBI VENETO.

Può delegare determinate materie al Vicepresidente e ad altri membri dell'Assemblea.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente in caso di urgenza può deliberare su materia di competenza dell'Assemblea cioè quelle indicate all'art. 7 lettere c); h); i); j); l).

Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella riunione immediatamente successiva.

Art. 11 Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto tra i Presidenti dei Consorzi di bonifica associati.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituisce il Vice Presidente assumendone i relativi poteri.

Art. 12 Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea tra gli scritti al Registro dei revisori e dura in carica cinque anni.

Il Revisore non può essere socio dell'ANBI VENETO.

Il Revisore:

- a) vigila sulla gestione amministrativa dell'ANBI VENETO;
- b) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo, riferendone all'Assemblea;
- c) assiste alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 13 **Direzione**

Per il funzionamento dell'ANBI VENETO è nominato un Direttore che risponde dell'andamento dell'ufficio nei confronti del Presidente e dell'Assemblea.

Il Direttore coordina e assiste il personale e più in generale l'attività degli uffici.

Al Direttore competono le operazioni di ordinaria gestione di ANBI VENETO e la firma dell'ordinaria corrispondenza.

Il Direttore assiste alle riunioni degli organi dell'ANBI VENETO e, in qualità di Segretario, ne redige i verbali.

Art. 14 **Contributi associativi**

Alle entrate necessarie per il funzionamento dell'ANBI VENETO si provvede mediante la riscossione di contributi addizionali a carico degli associati, rispetto a quelli dovuti all'Associazione; contributi che saranno determinati, in relazione al fabbisogno di spesa previsto dal bilancio di previsione, in base all'art. 10⁽³⁾ dello Statuto di ANBI.

L'Assemblea può inoltre deliberare l'adozione di ulteriori parametri di determinazione dei contributi associativi, integrativi di quelli già stabiliti dall'Associazione Nazionale.

⁽³⁾ Art. 10 Statuto di ANBI:

“Al finanziamento delle Associazioni regionali si provvede mediante contributi addizionali, in aggiunta a quelli della Sede Centrale, determinati con gli stessi criteri e riscossi con ruoli emessi dalle singole Unioni”.

Art. 15
Esercizio finanziario.
Bilancio. Patrimonio.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce. Il rendiconto consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, quelli di amministrazione nonché i fondi e le riserve che fossero eventualmente costituiti.

In caso di scioglimento dell'ANBI VENETO per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.

Art. 16
Cessazione delle cariche

La cessazione delle cariche può avvenire per:

- a) dimissioni;
- b) decadenza, qualora si perda la qualifica di Presidente di Consorzio di bonifica associato; ad esso subentrerà solo come membro dell'Assemblea colui che lo ha sostituito nella carica del Consorzio;
- c) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
- d) mancata partecipazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- e) estinzione del rapporto sociale così come previsto dall'art. 8⁽⁴⁾ dello Statuto dell'ANBI.

Per le cariche cessate come dai precedenti commi a), b), c), d) si procederà a nuove elezioni.

I membri dell'Assemblea e le relative cariche, eletti in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica alla loro nomina.

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore con l'approvazione di cui all'art. 16⁽⁵⁾ dello Statuto di ANBI.

I componenti degli organi dell'ANBI VENETO in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto manterranno le loro funzioni fino alla scadenza naturale dell'Assemblea di ANBI VENETO.

Il presente Statuto è stato deliberato dall'Assemblea dell'ANBI VENETO del 15/06/2018 e approvato dal Consiglio dell'Associazione nella seduta del 16/04/2019.

⁽⁴⁾ Art. 8 Statuto di ANBI: “Il socio cessa di far parte dell'Associazione: a) per recesso, salvo il rispetto degli obblighi statutari in corso al momento in cui il recesso diverrà operativo; b) per espulsione, qualora venga meno ai suoi doveri verso l'Associazione o sia ritenuto indegno di appartenervi, fermo restando l'obbligo di versare i contributi per tutto il triennio di cui al secondo comma dell'articolo 6, in corso alla data della espulsione; c) per morte della persona fisica o per estinzione della persona giuridica”.

⁽⁵⁾ Art. 16 Statuto di ANBI: “...È di competenza del Consiglio nazionale: k) approvare gli statuti delle ANBI regionali previa verifica di conformità a quanto prescritto al secondo comma del precedente art. 9...”